



[Clicca qui per leggere tutti i bollettini ACOI](#)

Anno 6 numero 34
25 settembre 2020

PROSSIMI EVENTI ACOI



Evento ECM ACOI

LA CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DEL COLON TRA PROBLEMI SOTTOSTIMATI, ASPETTI TECNICI E DISCUSSIONI SEMPRE APERTE 2

3 CREDITI ECM

29 SETTEMBRE 2020

[[Sito web](#)] [[Programma](#)]




Evento ECM ACOI

**IL TRATTAMENTO IN URGENZA DELLE NEOPLASIE COLORETTALI
CHIRURGIA COLORETTALE**

3 CREDITI ECM

1 OTTOBRE 2020

[[Sito web](#)] [[Programma](#)]



Evento ECM ACOI

IL TRATTAMENTO IN URGENZA DELLE NEOPLASIE COLORETTALI

3 CREDITI ECM

9 OTTOBRE 2020

[[Sito web](#)] [[Iscrizione Online](#)] [[Programma](#)]

PROSSIMI EVENTI CONSIGLIATI ACOI



FIRST LIVE SICILIAN SURGERY WEBINAR - CHIRURGIA GENERALE

29 SETTEMBRE 2020

9 CREDITI ECM

[[Sito web](#)] [[Programma](#)]

Johnson & Johnson
INSTITUTE

PROGRAMMA DI WEBINAR J&J
**Il Rinascimento della Chirurgia Italiana
nell'era Covid-19:**
realità, sfide ed opportunità per un nuovo futuro

 9 - 16 - 30 Luglio 2020
3 - 17 - 24 Settembre 2020
dalle ore 17.00
alle ore 18.30


MEDICAL S.P.A.

IL RINASCIMENTO DELLA CHIRURGIA ITALIANA NELL'ERA COVID-19: REALTÀ, SFIDE ED OPPORTUNITÀ PER UN NUOVO FUTURO

9 LUGLIO - 24 SETTEMBRE 2020

[[Iscrizione Online](#)] [[Programma](#)]



Tutela della dignità dei professionisti della salute

Mentre i processi civili, penali, disciplinari, alla Corte dei Conti continuano ad essere istaurati nei confronti dei professionisti della salute e non sembrano in decremento, qualcosa si muove ... sul versante della tutela nei loro confronti e a loro favore.

Il 24 settembre us è entrata in vigore la legge 113/2020 dello scorso 14 agosto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 9 settembre.

L'obiettivo di questa (doverosa) legge è di salvaguardare gli operatori sanitari contro violenze, aggressioni, minacce e atti intimidatori subiti in ragione e sul luogo del lavoro o comunque nello svolgimento delle loro funzioni. Per le definizioni delle "professioni sanitarie" e "socio-sanitarie" la legge rinvia agli art. 4, 5 e da 6 a 9 della cd legge Lorenzin L. 3/2018, che ha riformato il sistema ordinistico. La legge 113/2020 introduce un'ipotesi speciale del reato di lesioni personali, prevedendo anche un'aggravante e una sanzione amministrativa, misure di prevenzione e monitoraggio di rischi e di condotte pericolose in danno dei sanitari, l'istituzione di un Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e di una giornata nazionale contro la violenza in danno dei professionisti della salute.

L'ambito di applicazione include ovviamente i medici-chirurghi e risponde all'esigenza di **prevenire** e (se realizzate) **punire** quelle intollerabili e censurabili condotte di aggressioni verbali e/o fisiche, episodi di violenza o minaccia, nei confronti di medici e sanitari, nonché monitorare l'adozione di misure di prevenzione e protezione per assicurare livelli di sicurezza sul luogo di lavoro. Detto Osservatorio Nazionale collabora con l'Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella Sanità allocato presso l'Agenas.

Purtroppo sono ricorrenti e tristemente noti episodi in cui il personale sanitario, soprattutto femminile, si è visto esposto a seri pericoli per la propria incolumità fisica e psichica, nel terrore di dover transitare nei corridoi, nei padiglioni degli ospedali, specie se in solitudine e in orario notturno.

Da molti anni si era acceso un intenso dibattito sul delicato ed improcrastinabile problema della sicurezza degli operatori sanitari, atteso il dilagante rischio di aggressioni, atti criminosi di terzi sul posto di lavoro, che non accenna a placarsi nemmeno nella fase di emergenza COVID.

La sorveglianza attiva, h24 spesso è assicurata solo in alcune zone dei nosocomi, mentre il PS, la maggior parte degli accessi rimane incustodita, così come i viali, i parcheggi, i sotterranei.

Giustamente la legge in questione ha integrato il tenore dell'art. 583 cp prevedendo: "lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive **nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali**".

Il nuovo secondo comma dell'art. 584 *quater* c.p. dispone che: "Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a **personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio** o a **causa delle funzioni o del servizio**, nonché a chiunque svolga attività **ausiliarie** di cura, assistenza sanitaria o soccorso, **funzionali** allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività".

La fattispecie riguarda:

- le **lesioni gravi**, che si verificano se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583 c. 1 c.p.);
- le **lesioni gravissime**, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella (art. 583 c. 2 c.p.). Il soggetto passivo (persona offesa e danneggiata dal reato) deve rivestire la qualifica di esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di ausilio di cura, assistenza sanitaria o soccorso. La condotta criminosa deve essere posta in essere quando il soggetto passivo è nell'esercizio delle sue funzioni o un servizio.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo è sufficiente il **dolo generico**, cioè che il soggetto agente abbia la rappresentazione e volontà di offendere l'integrità personale del soggetto passivo.

Relativamente al **regime sanzionatorio** la legge prevede che:

- le lesioni gravi siano punite con la reclusione da quattro a dieci anni;
- le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

La legge ha anche introdotto una nuova circostanza aggravante comune con l'aggiunta del comma 11 *octies* all'art. 61 c.p. e ha operato delle modifiche al Codice penale in relazione ai reati di percosse (art. 581) e lesione personale (art. 582 c.p.). In particolare, il primo comma prevede la **procedibilità d'ufficio** in caso di **percosse aggravate**, se l'attività criminosa viene commessa con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c. 11-*octies* c.p.). Parimenti, è **prevista la procedibilità d'ufficio** nel caso in cui sia ravvisabile l'aggravante, anche nelle ipotesi di lesioni personali con durata **inferiore ai venti giorni**.

Oltre all'aspetto punitivo di particolare (doveroso) rigore il legislatore ha puntato l'attenzione anche sull'aspetto preventivo.

Le strutture presso le quali opera il personale sanitario o socio-sanitario **devono prevenire** episodi di aggressione o violenza verso gli operatori, pertanto, devono prevedere all'interno dei piani per la sicurezza, delle misure specifiche a mezzo di **protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento**.

Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica della violenza perpetrata contro i sanitari, la legge prevede l'istituzione della "*Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari*" per sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una cultura che condanni queste forme di violenza. Il Ministero della Salute deve promuovere iniziative di informazione sul rispetto del lavoro dei professionisti della salute

Se i fatti non integrano estremi di reato le condotte comunque violente o offensive sono sanzionate con il pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.

E' auspicabile che l'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli operatori del settore sanitario previsto dalla L. 113/2020 allocato presso il Ministero della Salute possa utilmente svolgere i suoi compiti in collaborazione con gli ordini e l'Osservatorio ex legge Gelli, segnatamente:

1. **attività di monitoraggio** di episodi di violenza o di eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e tutela sui luoghi di lavoro ai sensi d. lgs. 81/2008, anche mediante l'uso di strumenti di video sorveglianza;
2. **attività di ricerca**, studio e analisi per la **formulazione di proposte** e misure idonee a **ridurre i fattori di rischio** negli ambienti più esposti; la **promozione delle buone prassi in materia di sicurezza** sul lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in *équipe*; la promozione di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e miglioramento della qualità della comunicazione con gli utenti.

L'Osservatorio acquisisce i dati sugli episodi di violenza nei confronti dei sanitari con il supporto dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza delle cure, di cui alla legge Gelli, che rileverà anche questi dati dai Centri regionali per la gestione del rischio sanitario. I due Osservatori si rapportano sulle tematiche di interesse comune e curano la trasmissione di una relazione annuale alla Camera, tramite il Ministro della Salute.

L'auspicio è che una disciplina organica non solo contro i medici **ma anche a tutela** del loro alto profilo professionale avvii l'Italia ad emulare il "Code de la Santé Publique" francese ed il sistema "no fault" in caso di eventi avversi.

Avv. Vania Cirese

Responsabile Ufficio legale ACOI

https://www.acoi.it/site/05_tutela_legale/02_tutelalegale.aspx

5[‰]
cinquepermille



*È un dono che fai
a te stesso
ed ai tuoi cari.*

97603780582



Dona il tuo 5x1000

Donare il tuo 5 per mille è un gesto semplice.

Basta apporre nell'apposito spazio sulla dichiarazione dei redditi (MODELLO 730, MODELLO UNICO PF) la propria firma ed indicare il codice fiscale 97603780582 della Fondazione Chirurgo e Cittadino Onlus a sostegno delle attività istituzionali.

http://www.acoi.it/fcc02/05_sezione/05e.html



ACOI

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

tel. 06.37518937 - fax 06.37518941

segreteria@acoi.it

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18:00

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail

ACOI

Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente customercare@softitalia.net

Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo "ACOI CANCELLAMI" nella riga dell'oggetto.